COMUNE DI FONTE

Provincia di Treviso

Piano di razionalizzazione delle società partecipate con relazione tecnica

(articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

I –Introduzione generale

1.1 Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spendingreview* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il suddetto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"*. In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*", e stabilisce inoltre che "*è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.*"

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità *è "assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

Il successivo comma 28 prevede altresì che "*l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.*".

Il Comune di Fonte ha effettuato tale ricognizione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2014, trasmessa alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo.

Il Comune di Fonte, altresì, per adempiere compiutamente al dettato normativo del Piano di Razionalizzazione ha inviato con nota prot. 3133 del 25/03/2015 a tutte le società partecipate dirette e indirette la richiesta di fornire i dati tecnici/contabili/finanziari per completarei dati della relazione tecnica inclusa nel presente Piano.

1.2 Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione delle misure finalizzate ai risparmi da conseguire. La relazione tecnica è costituita dai dati contabili di ciascuna società a partecipazione diretta e indiretta come riportati nella specifica esposizione relativa a ciascuna partecipata.

La legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco il soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Il Sindaco approva il presente piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni contenente anche i dati della relazione tecnica, pertanto **il presente piano non prevede una relazione separata, bensì riporta i dati tecnici (i dati di bilancio) delle società ritenute più rilevanti all'interno del piano stesso.**

Il piano di razionalizzazione viene strutturato in tre parti:

I. Introduzione generale descrittiva del quadro normativo, del piano operativo, della rendicontazione, e dell'attuazione del piano di razionalizzazione;

II. Ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette del Comune di Fonte, nonché altre partecipazioni;

III. Sezione illustrativa delle caratteristiche storiche, istituzionali, operative ed economico patrimoniali delle sei società dirette del Comune di Fonte. Per ogni società viene istruita specifica attività di analisi sull'applicazione ed applicabilità delle singole misure di razionalizzazione previste dalla L. 190/2014;

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Il piano approvato dal Sindaco è inserito all'ordine del giorno della prima seduta utile per la presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

1.3 Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- comma 563) *Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.*
- la norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- comma 565) *Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.*

- comma 566) *Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.*
- comma 567) *Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.*
- Comma 568-bis) *Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.*

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del d.l. 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del d.l.16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

1.4 Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1.5 Accantonamenti e ripianamento perdite

L'ente è altresì tenuto agli accantonamenti, in apposito fondo vincolato di bilancio, di somme necessarie al ripianamento delle perdite delle proprie partecipate. La disciplina è così articolata dalla L. n. 147/2013, art. 1, comma 551 e 552:

- *551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli*

esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

- *552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:*

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

1.6 L'analisi della Corte dei conti

In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 da parte della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, è stato trattato l'argomento degli organismi partecipati dagli enti territoriali, sulla scorta anche dei dati del referto presenti nella banca dati SIQUEL.

Dall'indagine è emerso quanto segue.

Gli organismi operanti nei servizi pubblici locali risultano essere numericamente limitati (il 33,86% del totale) rispetto al totale degli organismi censiti, pur rappresentando, tuttavia, una parte importante del valore della produzione (il 69,15% dell'importo complessivo). La maggior parte degli organismi censiti (66,14%) opera, invece, nelle diversificate attività definite come "strumentali".

Si riscontra una più elevata incidenza del complesso delle erogazioni sul valore della produzione negli organismi a totale partecipazione pubblica la cui entità denota il grado di "dipendenza" dell'organismo dall'ente partecipante/controllante.

Nella gran parte dei casi in cui socio unico risulta un ente locale, le risorse complessivamente impegnate e pagate dagli enti proprietari tendono a coincidere con l'importo dei valori della produzione degli organismi destinatari delle erogazioni.

Sono stati rilevati valori medi più elevati di incidenza del costo del personale sul costo della produzione negli organismi a totale partecipazione pubblica (37,16%), laddove il dato complessivo medio evidenzia una percentuale del 30,33%. Ciò può essere indicativo della scarsa efficacia dei vincoli assunzionali e, in generale, delle politiche di contenimento del costo del lavoro nei confronti di tali società nelle partecipate pubbliche al 100%.

La gestione finanziaria dimostra una netta prevalenza dei debiti sui crediti, in tutti gli organismi che hanno formato oggetto dell'indagine. Il rapporto crediti/debiti verso controllanti, nelle partecipazioni pubbliche al 100%, è sbilanciato in favore dei primi.

II – Le partecipazioni dell'ente

2.1 Le partecipazioni societarie

Il comune di **Fonte partecipa direttamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 0,20 %;
2. Società Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,54%;
3. Società Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 0,92%;
4. Mobilità di Marca S.p.a. con una quota del 0,13%;
5. C.T.M. Servizi S.r.l. con una quota del 2,24 %;
6. Marca Riscossioni S.p.a. con una quota del 2,24 %;
7. GAL dell'Alta Marca Trevigiana con una quota di partecipazione dello 1,36%

Il comune di **Fonte partecipa inoltre indirettamente** al capitale delle seguenti società:

SOCIETA' CAPOGRUPPO	NOME SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
Asco Holding Spa	Asco Piave Spa	61,562%
	Asco TLC Spa	91%
	Seven Center Srl	85%
	Bim Piave Nuove Energie Srl	10%
	Rijeka Una Invest Srl	65%
	Veneto Banca Holding ScpA	0,029%
Alto Trevigiano Servizi Srl	Feltrenergia	7,37%
	Viveracqua S.c. a r.l.	11,50%
Consorzio TV3	Contarina Spa	40%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione della quota indiretta in Ascopiave Spa, essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati.

Relativamente alle partecipazioni indirette si fa riferimento alle società partecipate di primo livello.

2.2 Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, dando atto che le partecipazioni ai consorzi non rientrano nel Piano di razionalizzazione, si precisa che il comune di Fonte, partecipa anche ai seguenti Consorzi e Consigli di Bacino:

1. **Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre** con una quota del 2,64%. L'oggetto sociale del Consorzio è la gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse degli enti consorziati, tra cui il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il servizio del verde pubblico e il servizio cimiteriale integrato.
   Il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre partecipa alla società Contarina SpA - società in houseproviding del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3–la quale è un'azienda interamente pubblica diretta e coordinata dai Consorzi, che ne detengono la proprietà con le seguenti quote: Consorzio Priula 60% e Consorzio Azienda Treviso Tre 40%.
   Contarina S.P.A. si occupa della gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti ai Consorzi Priula e Treviso Tre.
   Poiché il Comune a seguito della legge regionale Veneto 52/2012, art. 4, comma 5, è ente appartenente al costituendo "Consiglio di Bacino Priula" di integrazione dei Consorzi Comunali Priula e Treviso Tre, è in tale sede che può valutare misure di razionalizzazione legate all'affidamento del servizio.
   Si richiama a tal proposito la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 26/02/2015 avente ad oggetto "Costituzione del Consiglio di Bacino denominato 'PRIULA' mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi Intercomunali Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della Legge Regionale n. 52/2012". La partecipazione del Comune di Fonte, una volta perfezionata la fusione, sarà pari allo 0,95% - mentre il valore nominale della quota patrimoniale sarà pari a 4743,13

2. **Consiglio di Bacino Veneto Orientale** (Ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di partecipazione del 0,0072%.
   L'oggetto sociale è l'organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato.
   Per l'organizzazione del servizio idrico integrato, la legge Galli prevede due livelli di responsabilità e precisamente:
   - l'Autorità d'ambito, alla quale sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio;
   - i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio.

   La Regione Veneto, con la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, ha dato attuazione alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche con l'istituzione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali.
   Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è costituito da 104 Comuni (88 in Provincia di Treviso, 12 in Provincia di Venezia, 3 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).
   Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale non detiene nessuna partecipazione verso altre società.

3. **Consorzio per il Recupero La Fornace di Asolo, consorzio senza scopo di lucro, con una quota di partecipazione del 6,66%.**

   L'oggetto sociale è:
   a) provvedere alla realizzazione di un centro per la produzione e vendita di prodotti dell'artigianato, nonché di centri servizi alle piccole e medie imprese, facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali innovative, favorire la permanenza di attività di artigianato artistico o comunque tipico del territorio, mediante il restauro ed il recupero con l'esecuzione di infrastrutture aggiuntive, volte a consentire l'insediamento dei servizi e delle iniziative sopra descritte, nel compendio immobiliare sito in Comune di Asolo, denominato "La Fornace";
   b) ricevere in comodato o comunque in godimento per durata non inferire ad anni 20 (venti) il compendio immobiliare di cui sopra, al fine di destinare tale complesso o parte di esso al perseguimento degli scopi istituzionali dei soci ed enti partecipanti al consorzio;
   c) acquisire in proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie beni immobili in genere idonei al raggiungimento degli scopi sociali;
   d) contrarre locazioni attive e passive di durata anche ultrannovennali;
   e) realizzare le strutture necessarie per insediare realtà imprenditoriali innovative e sperimentali, attività di ricerca, di ideazione e progettazione in genere;
   f) chiedere contributi e finanziamenti necessari e utili al perseguimento dello scopo consorziale, ai consorziati, a enti pubblici e organismi sovranazionali;
   g) prestare garanzie ai consorziati per il pagamento di forniture e per il finanziamento dei lavori;
   h) prestare garanzie per operazioni di credito agevolato ai consorziati;
   i) promuovere, accompagnare e sviluppare le attività da inserire nei beni di cui alle lettere c) ed e); assumere ogni soluzione contrattuale, anche in forma di convenzione, necessaria e/o utile al raggiungimento di tali scopi.

l) concedere la gestione dell'intera infrastruttura recuperata a singoli consorziati o a terzi, a condizione che siano comunque perseguiti gli scopi e le finalità che a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si elencano:
- creare un centro che costituisca un punto di riferimento qualificato in grado di promuovere l'immagine delle imprese che vi si insedieranno e dell'artigianato, delle piccole e medie imprese in generale;
- avviare iniziative di collegamento con realtà produttive di altre aree e offrire spazi per insediamenti di consorzi, associazioni ed attività di servizi a favore delle imprese;
- creare strutture per la formazione della piccola imprenditoria locale;
- predisporre strutture per la realizzazione di mostre per la promozione dei prodotti dell'imprenditoria della zona;
- creare dei luoghi di mostra permanente dei prodotti dell'artigianato della zona;
- salvaguardare la struttura della fornace al fine di consentire la conoscenza della antica tecnica di produzione dei laterizi;
- predisporre delle sale per conferenze e per favorire incontri tra operatori economici;
- garantire ai soci del consorzio mediante apposite convenzioni l'uso dei servizi e delle infrastrutture sopra elencate;

m) partecipare in altre imprese, società od enti aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso con il raggiungimento degli scopi sociali;
n) svolgere le altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate o concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie e utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il proseguimento di tali finalità

Per completezza si richiamano le rispettive note pervenute dai singoli consorzi, depositate agli atti dell'Ufficio Ragioneria

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

3.1 Società Asco Holding Spa (partecipata diretta)

La Società Asco Holding Spa è di proprietà del Comune al 0,20%.

La Società è stata costituita secondo quanto previsto dall'art. 15 del 23 maggio 2000, n. 164 per effetto della trasformazione dell'Azienda Speciale Consorziale del Piave.

La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografica, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

Asco Holding Spa è controllata totalmente da 92 Comuni e opera nel settore delle multi utility a mezzo delle società controllate e precisamente:

SOCIETA' CAPOGRUPPO	NOME SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
Asco Holding Spa	Asco Piave Spa	61,562%
	Asco TLC Spa	91%
	Seven Center Srl	85%
	Bim Piave Nuove Energie Srl	10%
	Rijeka Una Invest Srl	65%
	Veneto Banca Holding ScpA	0,029%

In particolare:

Asco TLC Spa si occupa di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico e di prestazione del servizio di telefonia mobile.
Al 31.12.2013 il patrimonio netto complessivo della società ammonta a € 3.324.689, i dipendenti in forza erano 32, con un decremento di 3 unità rispetto al 31 dicembre 2012.

Ascopiave Spa si occupa principalmente della gestione di reti e impianti gas metano.
Al 31.12.2013 il patrimonio netto complessivo della società ammonta a € 374.513.694, i dipendenti in forza erano 271 in diminuzione di n. 20 unità rispetto il 31 dicembre 2012.

Rijeka Una Invest Srl in liquidazione si occupa di produzione pellet in legno a mezzo di altre società. Il 23.7.2014 è stata posta in liquidazione.
Al 31.12.2013 il patrimonio netto complessivo della società ammonta a € – 35.630.

Seven Center Srl si occupa principalmente di controllo, verifica, manutenzione impianti gas; Attività di riparatore metrico su convertitori di volumi gas; Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di distribuzione.
Al 31.12.2013 il patrimonio netto complessivo della società ammonta a € 1.317.691, i dipendenti in forza erano 14.

Bim Piave Nuove Energie Srl si occupa principalmente di gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A.

La Società detiene altresì una partecipazione pari allo 0,029% in Veneto Banca s.c.p.a., principale istituto di credito dell'area territoriale di riferimento. Tale partecipazione, è stata acquisita il 31.5.2007.

La capacità di incidenza del Comune di Fonte sulle scelte gestionali delle partecipate indirette risulta contenuta in quanto la percentuale di partecipazione è percentualmente poco significativa.

Il Gruppo Asco Holding nel suo complesso ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile netto consolidato di 42,2 milioni di euro (27,5 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Il patrimonio netto consolidato a fine esercizio ammonta a 419,2 milioni di euro (400,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012) ed il capitale investito netto a 546,5 milioni di euro (574 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Nel corso dell'esercizio 2013 il Gruppo ha realizzato investimenti netti per 16,4 milioni di euro (17,3 milioni di euro nell'esercizio 2012), prevalentemente nello sviluppo, manutenzione e ammodernamento delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.

Il gruppo è titolare di concessioni e affidamenti diretti per la gestione del gas in 209 Comuni (al 31 dicembre 2012), esercendo una rete distributiva che si estende per più di 8.100 chilometri e fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre 1 milione di abitanti.

Il Gruppo Asco Holding si propone di perseguire una strategia focalizzata sulla creazione di valore per i propri stakeholders, sul mantenimento dei livelli di eccellenza nella qualità dei servizi offerti, nel rispetto dell'ambiente e delle istanze sociali per valorizzare il contesto in cui opera.

Il Gruppo intende consolidare la propria posizione di leadership nel settore del gas a livello regionale e mira a raggiungere posizioni di rilievo anche in ambito nazionale, traendo vantaggio dal processo di liberalizzazione in atto.

In tal senso Asco Holding persegue una strategia di sviluppo di sviluppo le cui principali direttrici sono costituite dalla crescita dimensionale, dalla diversificazione in altri comparti del settore energetico sinergici con il core business e dal miglioramento dei processi operativi.

Concludiamo l'analisi di ASCO HOLDING con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: Il consiglio di amministrazione, eletto dai Sindaci dei Comuni soci, è tuttavia attualmente composto da cinque amministratori locali (tre sindaci e due vice sindaci), i quali non percepiscono alcun compenso ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 718, della Legge 296/2006

Numero di dipendenti: nessuno

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
- 10.115.889,00 euro	+ 14.297.067,00 euro	+ 17.419.429,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Asco Holding Spa:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	224.915.305,00	220.899.174,00	219.540.856,00
C) Attivo circolante	12.411.665,00	22.141.278,00	25.136.370,00
D) Ratei e risconti	0,00	0,00	2.373,00
Totale Attivo	**237.326.970,00**	**243.040.452,00**	**244.679.599,00**

Passivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Patrimonio netto	224.404.236,00	226.700.503,00	232.119.131,00
B) Fondi per rischi ed oneri	6.476.873,00	447.840,00	367.353,00
C) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
D) Debiti	6.445.832,00	15.697.896,00	12.106.016,00
E) Ratei e Risconti	29,00	194.213,00	87.099,00
Totale passivo	**237.326.970,00**	**243.040.452,00**	**244.679.599,00**

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Valore della produzione	336.107,00	495.585,00	171.899,00
B) Costi di produzione	-5.573.381,00	-766.696,00	-594.554,00
Differenza	**-5.237.274,00**	**-271.111,00**	**-422.655,00**
C) Proventi e oneri finanziari	435.933,00	16.092.844,00	17.552.489,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-5.163.350,00	-1.379.547,00	469.289,00
E) Proventi ed oneri	0,00	26.323,00	0,00

straordinari			
Risultato prima della imposte	**-9.964.691,00**	**14.468.509,00**	**17.599,123**
Imposte	-151.198,00	-171.442,00	-179.694,00
Risultato d'esercizio	-10.115.889,00	14.297.067,00	17.419.429,00

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

a) *Ai sensi della L.190/2014 i Comuni devono eliminare le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.*

L'oggetto societario riguarda attività di servizi di evidente interesse pubblico e pertanto la partecipazione alla società è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

E' da intendersi servizio pubblico locale di rilevanza economica quello della distribuzione del gas naturale.

La società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criteri di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, legge 190/2014), quanto dalla relazione Cottarelli.
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
La funzione della Società non potrebbe essere svolta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine sociale è molto ampia e la partecipazione dei singoli comuni (nessuno raggiunge il 3% del capitale) molto modesta.

Il piano di razionalizzazione coinvolge anche le partecipazioni indirette, ossia le partecipazioni della stessa Asco Holding S.p.a. La quota più rilevante in termini economici è la partecipazione in Ascopiave S.p.A. Questa società è quotata in borsa e come tale non è oggetto della normativa di cui al presente piano.

b) *I Comuni devono sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

La Società Asco Holding Spa non ha dipendenti diretti, la sua natura di holding di partecipazioni è del tutto compatibile con l'assenza di personale dipendente.
Le Holding per l'appunto sono società finanziarie che non necessitano di personale operativo in quanto la loro finalità è la detenzione e il controllo di un gruppo di aziende, attraverso il possesso diretto o indiretto di una rilevante quota del pacchetto azionario

c) *I Comuni devono eliminare le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.*

Non sussiste tale fattispecie. **L'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o similare.**

d) *I Comuni devono disporre l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:*

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

e) *I Comuni devono contenere i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*

È certamente complicato realizzare economie con riferimento alle partecipazioni minoritarie, come quella in esame: infatti, in base all'articolo 2380-bis del Codice civile, «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».
E' necessario quindi che l'indirizzo di governance diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertata con gli altri soci attraverso una azione politica di coinvolgimento degli altri enti locali proprietari.

Il Comune intende farsi parte attiva per la costituzione di un ufficio associato o di una struttura equivalente dotata di adeguate professionalità, per il controllo delle proprie partecipate. Il controllo dovrà essere esteso anche alle partecipazioni da queste detenute. L'unità di controllo svolgerà per i singoli comuni sia attività consultiva che di vigilanza e sarà preposta a creare e mantenere un collegamento stabile tra il comune e l'ente partecipato ed a svolgere un ruolo di supporto nella definizione degli obiettivi strategici.
Tale organismo, entro e non oltre il 31.09.2015 dovrà fornire ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale indirizzi in ordine all'attività della Società sopra indicata secondo i seguenti obiettivi: contenimento dell'indebitamento, contenimento dei costi di funzionamento e ulteriori riduzione di spesa secondo i principi di finanza pubblica.
Inoltre, preso atto della prossima messa a gara della gestione della distribuzione del gas all'interno dell'ATEM Treviso 2 da parte della provincia di Treviso, tale organismo dovrà costantemente monitorare le conseguenze ed i riflessi economico patrimoniali per i Comuni soci di tale procedura.

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa in merito:

- ai compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;

- contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

- controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni indirette risultanti in perdita.

L'attività di contenimento dei costi e miglioramento dell'efficienza è tutt'ora in corso, come dimostrano il notevole miglioramento dei conti di Asco TLC S.p.A., che ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile di € 983.146, la conclusione nel dicembre 2014 della procedura di liquidazione volontaria della società Mirant Italia S.r.l. (ora cancellata dal registro delle imprese) e la messa in liquidazione della controllata Rijeka Una Invest S.r.l. avvenuta nel luglio dello scorso anno.

Dalla partecipazione in Asco Holding non sono derivati costi sui bilanci dei singoli Comuni soci ma solamente entrate sotto forma di dividendi (per alcuni soci).

Per completezza si rinvia inoltre alla nota assunta al protocollo comunale n. 3185 del 26/03/2015 della società Asco Holding S.p.A depositato agli atti dell'Ufficio Ufficio Finanziario.

3.1 A. Società Ascopiave Spa (partecipata indiretta)

Il Comune di Fonte detiene una partecipazione indiretta in Ascopiave Spa tramite Asco Holding Spa.

Ascopiave è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 61,56%.

Asco Holding opera a mezzo della società controllata nel settore della distribuzione del gas metano, della cogenerazione e dei servizi informatici.

I titoli azionari di Ascopiave Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

La quota di capitale di Ascopiave Spa in punto di diritto è una "*partecipazione societaria*", ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al pacchetto azionario in Ascopiave Spa del comune esulano dal presente.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero di Amministratori: 5

Numero di dipendenti: 271

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
6.173.627,00 euro	27.538.493,00 euro	40.052.837,00 euro

Patrimonio netto		
2011	**2012**	**2013**
336.040.953,00 euro	359.526.375,00 euro	374.513.694,00 euro

3.1 B. Società Asco Tlc Spa (partecipata indiretta)

Il Comune di Fonte detiene una partecipazione indiretta in Asco TLC Spa tramite Asco Holding Spa che esercita l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile.

Asco TLC Spa è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene l'89%.

Asco Holding opera a mezzo della società controllata nei settori della trasmissione di dati attraverso la propria rete telematica in fibra ottica fornendo servizi di connessione internet, di hosting/housing e di progettazione/manutenzione della rete.

Il Consiglio di Amministrazione di Asco Tlc Spa, in data 13 febbraio 2014, ha approvato il piano industriale per il periodo 2014-2016. Nel piano sono riflessi i nuovi equilibri di redditività raggiunti dalla Società nel 2013, previsti in consolidamento nei successivi esercizi. Inoltre, come indicato nella relazione sulla gestione al bilancio 31/12/2013 di Asco Holding Spa, per Asco Tlc è prevedibile un ulteriore incremento di redditività legato alla costruzione di una nuova sala dati. "L'investimento permetterà ad Asco Tlc, oltre all'ampliamento della capacità in un contesto tecnologico completamente innovato, di prestare nuovi servizi ad alto valore aggiunto (es. data security) alla propria clientela". Ulteriori interventi di investimento riguarderanno poi al rete in fibra ottica.

Nell'ambito della telecomunicazione, alla data del 31 dicembre 2013, viene gestito un portafoglio di 4.437 clienti, 1778 con servizi in fibra ottica, 1.556 con servizi "Wi-fi" e 1.103 con il servizio ADSL.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero amministratori: 5

Numero di dipendenti: 32

Risultato d'esercizio

2011	2012	2013
- 5.183.005,00 euro	-1.693.720,00 euro	983.146,00 euro

Patrimonio netto		
2011	**2012**	**2013**
4.055.844,00 euro	2.362.124,00 euro	3.324.689,00 euro

Visto anche il risultato positivo d'esercizio 2013 è possibile considerare Asco Tlc Spa una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività ed è quindi intenzione dell'amministrazione mantenerne la partecipazione.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

La capacità di incidenza di questo Ente sulle scelte gestionali della partecipata indiretta risulta molto limitata trattandosi di realtà di partecipazione poco significativa, pertanto il Comune di Fonte, in collaborazione con gli altri Comuni soci, si farà promotore per un controllo dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;

- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

3.1 C. Società Bim Piave Nuove Energie Srl (partecipata indiretta)

Il Comune di Fonte detiene una partecipazione indiretta in Bim Piave Nuove Energie Srl tramite Asco Holding Spa.

La società è stata costituita il 24 novembre 2005.

La società Bim Piave Nuove Energie Srl costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene una quota del 10%.

Asco Holding opera a mezzo della società Bim Piave Nuove Energie Srl nel settore della gestione e della generazione del calore.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero amministratori: 1

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
257.513,00 euro	372.096,00 euro	194.471,00 euro

Patrimonio netto		
2011	**2012**	**2013**
644.696,00 euro	1.016.792,00 euro	1.211.264,00 euro

Visto il trend dei risultati positivi di esercizio degli ultimi tre anni è possibile considerare la Bim Piave Nuove Energie Srluna società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività ed è quindi intenzione dell'amministrazione mantenerne la partecipazione indiretta.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

La capacità di incidenza di questo Ente sulle scelte gestionali della partecipata indiretta risulta molto limitata trattandosi di realtà di partecipazione poco significativa, pertanto il Comune di Fonte, in collaborazione con gli altri Comuni soci, si farà promotore per un controllo dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;

- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

3.1 D. Seven Center Srl (partecipata indiretta)

Il Comune di Fonte detiene una partecipazione indiretta in Seven Center Srl tramite Asco Holding Spa.

Asco Holding Spa detiene la partecipazione per un ammontare di Euro 1.293.118,00, rappresenta l'85% del Capitale Sociale di Seven Center Srl. Al 31 dicembre 2013 la perdita dell'esercizio ammonta a euro 58.049,00 ed il Patrimonio Netto complessivo ad euro 1.317.691,00.

Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta superiore per euro 173.081,00 rispetto al valore della quota di pertinenza del Patrimonio netto. Tale differenziale non rappresenta un perdita durevole di valore in virtù del fatto che si ritiene possa essere recuperato nei futuri esercizi a mezzo dei risultati positivi della controllata.

Asco Holding opera a mezzo della società Seven Center Srl nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero amministratori: 1

Numero dipendenti: 14

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
135.246,00 euro	15.588,00 euro	- 58.049,00 euro

Patrimonio netto		
2011	**2012**	**2013**
1.360.151,00 euro	1.375.738,00 euro	1.317.691,00 euro

E' intenzione dell'Amministrazione chiedere chiarimenti a Seven Center Srl in merito all'ultimo risultato d'esercizio.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

La capacità di incidenza di questo Ente sulle scelte gestionali della partecipata indiretta risulta molto limitata trattandosi di realtà di partecipazione poco significativa, pertanto il Comune di Fonte, in collaborazione con gli altri Comuni soci, si farà promotore per un controllo dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;

- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

3.1 E. Rijeka Una InvestSrlin liquidazione (partecipata indiretta)

Il Comune di Fonte detiene una partecipazione indiretta in Rijeka Una InvestSrl tramite Asco Holding Spa.

Rijeka Una InvestSrl è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 65%.

E' stata costituita nell'esercizio 2010 con l'obiettivo di riuscire ad avere un maggior controllo sulla gestione del gruppo Goldforest e di recuperare per quanto possibile l'investimento in assets detenuto in Bosnia.

Come indicato nella nota integrativa di Asco Holding al 31 dicembre 2013, in data 9 giugno 2011 la società Rijeka una Invest S.r.l. "ha sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale di Alverman S.r.l. al minimo legale. In data 1 marzo 2012 Alverman S.r.l. ha cambiato il socio unico di riferimento da Golforest LTD a Rijeka una InvestS.r.l.. Il cambio di controllo avvenuto nell'azionariato e l'adempimento completo delle condizioni previste dagli accordi di ristrutturazione del debito ha consentito la ristrutturazione del debito finanziario in capo ad Alverman S.r.l. e la cessione degli assets immobiliari della Eko System Doo, controllata direttamente da Rijeka Una Invest S.r.l.".

Al 31 dicembre 2013 la perdita dell'esercizio ammonta ad Euro 750.820,00 ed il Patrimonio Netto complessivo ad Euro -35.630,00.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
-18.944,00 euro	-97.319,000 euro	- 750.820,00 euro

Patrimonio netto		
2011	**2012**	**2013**
573.499,00 euro	476.180,00,00 euro	-35.630,00 euro

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

La società attualmente è in liquidazione, come risulta dalla visura camerale depositata agli atti **dell'Ufficio finanziario**. Nel corso dell'anno 2015 si auspica lo scioglimento della Rijeka Una InvestSrl. Si provvederà a monitorare l'andamento delle fasi di liquidazione e le conseguenze della stessa sulla partecipazione.

3.1 F. Veneto Banca Holding S.c.p.A. (partecipata indiretta)

Il Comune di Fonte detiene una partecipazione indiretta in Veneto Banca Holding S.c.p.A..

La società Asco Holding Spa detiene una partecipazione nella Veneto Banca S.c.p.A. per una quota del 0,029%.
Nel 2013 la società ha patito una perdita pari ad Euro 233.154.117 e non ha deliberato la distribuzione di dividendi.

Nel 2012 e 2013 Veneto Banca Holding S.c.p.A. ha accumulato perdite per complessivi Euro 268.456.685.

Come indicato nella nota integrativa di Asco Holding Spa al 31 dicembre 2013 "l'andamento negativo dell'attività ordinaria ha comportato la diminuzione del valore del titolo da Euro 40,75 ad Euro 39,50. Il nuovo valore determinato a mezzo della nota preliminare sulla proposta di determinazione del prezzo di emissione delle azioni del 4 aprile 2014, risulta superiore al prezzo di acquisto delle azioni stesse pari ad Euro 33,00.
In data 26 aprile 2014 l'Assemblea dei soci, in linea con i suggerimenti dati dalla Banca d'Italia, ha provveduto a rinnovare il Consiglio di Amministrazione e a modificare il modello di governance della società.
Alla data di approvazione del progetto di bilancio, pur in presenza di perdite ripetute in più esercizi ed un impegnativo piano di ricapitalizzazione in atto, gli amministratori valutano non probabile una diminuzione del valore delle azioni al di sotto del valore di acquisto".

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
119.094.118,00 euro	-35.302.568,00 euro	- 233.154.117,00 euro

Patrimonio netto		
2011	**2012**	**2013**
2.892.804.755,00 euro	3.046.594.447,00 euro	2.865.289.404,00 euro

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

E' intenzione dell'Amministrazione chiedere chiarimenti ad Asco Holding in merito alla partecipazione in Veneto Banca Holding S.c.p.A.

La capacità di incidenza di questo Ente sulle scelte gestionali della partecipata indiretta è limitato e influente data l'entità della partecipazione.

3.2 Società Alto Trevigiano Servizi Srl (partecipata diretta)

La Società Alto Trevigiano Servizi Srl è di proprietà del Comune per una quota del 1,54%.

La Società è stata costituita il 6/07/2007. ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale.

La Società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 subentrato alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli).

Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, ATS Srl può ottenere direttamente l'affidamento della gestione dei servizi e delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato.

In data 11 luglio 2007 l'Assemblea dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato, nel territorio Destra Piave ad Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della destra Piave, con l'intendimento di assorbire il servizio delle società Schievenin Alto Trevigiano Srl, Schievenin Gestione Srl, SIA Spa, SIC, Treviso, Castelfranco ed i Comuni a gestione diretta.

Il 3 febbraio 2010, l'AATO Veneto Orientale, nell'ottica di una politica di progressivo governo unitario delle forme di gestione delle risorse idriche all'interno del bacino e in osservanza a quanto previsto dalla normativa, ha ritenuto opportuno sottoscrivere un'unica Convenzione in modo da regolare in modo univoco ed unitario la gestione nel medesimo territorio di competenza del Gestore Alto Trevigiano Servizi Srl.

Dal 1 gennaio 2013 ha trovato piena attuazione il progetto di assorbimento ed integrazione delle preesistenti gestioni, realizzando così integralmente il fine imposto dall'Autorità, ovvero di gestione diretta in capo ad ATS Srl del servizio idrico integrato nel territorio d'ambito assegnato.

In particolare ATS Srl ha assorbito ed integrato le gestioni di Schievenin Alto Trevigiano Srl con cessione del ramo d'azienda dal 1 agosto 2008 e Schievenin Gestione Srl per fusione societaria dal 1 dicembre 2008 con effetto contabile e fiscale dal 1 gennaio 2008.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di dirigenti: 4

Numero di dipendenti (compresi operai e apprendisti): 205

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
+ 800.993,00 euro	+ 172.145,00 euro	+ 227.905,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Servizi Srl:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
F) Immobilizzazioni	46.740.724,00	57.648.934,00	66.713.652,00
G) Attivo circolante	58.443.262,00	47.693.399,00	49.410.601,00

H) Ratei e risconti	93.272,00	171.669,00	161.882,00
Totale Attivo	**105.277.258,00**	**105.514.002**	**116.286.135,00**

Passivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
F) Patrimonio netto	2.725.634,00	3.227.652,00	3.455.560,00
G) Fondi per rischi ed oneri	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
H) Trattamento di fine rapporto	841.761,00	1.072.333,00	1.318.271,00
I) Debiti	72.324.824,00	69.466.700,00	77.086.618,00
J) Ratei e Risconti	28.100.039,00	30.462.317,00	33.140.686,00
Totale passivo	**105.277.258,00**	**105.514.002,00**	**116.286.135,00**

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	**31.12.2012**	**31.12.2013**
F) Valore della produzione	39.254.039,00	43.452.525,00	45.245.743,00
G) Costi di produzione	-36.866.998,00	-42.429.618,00	-43.277.158,00
Differenza	**2.387.041,00**	**1.022.907,00**	**1.968.585,00**
H) Proventi e oneri finanziari	-717.069,00	-915.623,00	-1.053.740,00
I) Rettifiche valore attività finanziarie	-605,00	-959,00	-893,00
J) Proventi ed oneri straordinari	49.636,00	863.768,00	-8.934,00
Risultato prima della imposte	**1.719.003,00**	**970.093,00**	**905.018,00**
Imposte	-918.010,00	-797.948,00	-677.113,00
Risultato d'esercizio	800.993,00	172.145,00	227.905,00

L'Alto Trevigiano Servizi Srl detiene partecipazioni nelle seguenti consorzi/società:

Società o consorzio	% detenuta	Risultato 2013 in euro
Feltrenergia	7,37	
Viveracqua S.c.a r.l.	11,50	3.099

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

a) *Ai sensi della L.190/2014 i Comuni devono eliminare le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.*

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Il servizio idrico integrato è da intendersi servizio pubblico locale di rilevanza economica.
La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
La funzione della Società non potrebbe essere svolta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine sociale è molto ampia e generalmente la partecipazione dei singoli comuni modesta.
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

b) *I Comuni devono sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

Non sussiste tale fattispecie.

c) *I Comuni devono eliminare le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.*

Non sussiste tale fattispecie. **Alla data attuale non vi è alcuna società che svolga un'attività analoga o similare all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto Trevigiano Servizi Srl nel territorio di competenza.**

d) *I Comuni devono disporre l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:*

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

Ai fini della lettera d del comma 611 art.1 della Legge 23/12/2014 n.190 si specifica che Alto Trevigiano Servizi Srl è subentrato in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, sia gestite attraverso società o consorzi

L'art. 149bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede inoltre da parte dell'Autorità d'ambito l'affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

e) *I Comuni devo contenere i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

È certamente più complicato realizzare economie con riferimento alle partecipazioni minoritarie, come quella in esame: infatti, in base all'articolo 2380-bis del Codice civile, «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».
E' necessario quindi che l'indirizzo di governance diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertata con gli altri soci attraverso una azione politica di coinvolgimento degli altri enti locali proprietari.

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa in merito:

- ai compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;
- contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
- controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni indirette risultanti in perdita.

Ai fini della lettera e del comma 611 art.1 della Legge 23/12/2014 b.190 e ai sensi del D.L. 06/07/2012 art.4 commi 4 e 5, la società ha adeguato con decorrenza 01/01/2015 il costo annuale dei compensi degli amministratori all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Per completezza si rinvia inoltre alla nota assunta al protocollo comunale n. 3184 del 26/03/2015 della Schievenin Alto Trevigiano S.r.l depositata agli atti dell'Ufficio Finanziario.

3.2 A Feltrenergia (partecipata indiretta)

L'Alto Trevigiano Servizi Srl detiene partecipazioni nel consorzio Feltrenergia, trattandosi di un è un consorzio e quindi escluso dalla normativa di cui ai commi 611 e 612 dell'art.1 della legge 23.12.2014, n.190.

3.2 B Vivereacqua S.C.a.r.l. (partecipata indiretta)

Con l'assemblea dei soci in data 22/12/2014 la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha deliberato la partecipazione nella società Vivereacquas.c.a.r.l. che ha per oggetto l'istituzione di un'organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. N. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d 'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie tra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

La quota di partecipazione al 31.12.2014 è pari al 11,50% per un valore nominale pari ad € 11.208,00.
La società non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del codice civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con i criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell' interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.

Le funzioni principali della società sono: centrale di committenza per le società aderenti; referente unico per le società aderenti a Viveracqua, per i rapporti con AEEGSI attribuiti in competenza a Viveracqua; referente unico con i finanziatori per favorire condizioni più favorevoli sui piani di sviluppo, per i rapporti attribuiti dai soci di Viveracqua alla stessa Viveracqua.

Al 31.12.2013 il patrimonio netto complessivo della società ammonta a € 72.220.

Al 31.12.2014 i dipendenti in totale sono numero 3.

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
non disponibile	439,00 euro	3.099,00 euro

Patrimonio netto		
2011	**2012**	**2013**
non disponibile	72.220,00 euro	39.706,00 euro

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, compreso il Presidente.
Si rileva che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua S.c.a r.l. non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Ai fini della lettera c del comma 611 art.1 della legge 23/12/2014 n.190 si evidenzia che la società Viveracqua s.c.a r.l. non svolge funzioni duplicative rispetto alle funzioni di altre società partecipate dai comuni e in particolare rispetto alla società idrica Alto Trevigiano Servizi Srl, svolgendo in particolare la funzione di centrale di committenza, considerata come funzione legittima e dotata di propria specificità ed autonomia dallo stesso legislatore. E' lo stesso legislatore che prevede la legittima costituzione di centrali di committenza e la possibilità di delegare alle stesse compiti di acquisto aggregato. escludendo per questo verso possibili illegittimità di tale opzione.
Con riferimento alle altre attività di Viveracqua (referente unico per le attività con AEEGSI e finanziatori) si rileva che Viveracqua svolge tali attività in modo esclusivo e sostitutivo rispetto ai soci del servizio idrico, limitatamente alle attività affidate caso per caso, e dunque anche per questo verso non emergono duplicazioni.

Per quanto riguarda le partecipazioni indirettamente possedute da questa società, la capacità di incidenza di questo Ente sulle scelte gestionali delle partecipate indirette risulta molto limitata trattandosi di realtà in cui quali la partecipazione è percentualmente poco significativa.

3.3 Società Schievenin Alto Trevigiano Srl (partecipata diretta)

La società Società Schievenin Alto Trevigiano Servizi Srl è di proprietà del comune di 0,92%.

La Società Schievenin Alto Trevigiano Srl nasce il 01/07/2007 dalla trasformazione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una "patrimoniale" per la salvaguardia del patrimonio e un'altra "gestionale" per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (ATS Srl).

La società Schievenin Alto Trevigiano ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Tenuto conto che la ratio del comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dall'art. 14 del D.L. n. 269/2003 convertito con modifiche dalla legge n. 326/2003, è quella di far convergere la titolarità complessiva dei beni in capo ad un unico soggetto, è lecito ritenere che il legislatore ha voluto spingere i servizi pubblici locali verso il modello societario non solo sotto il profilo della gestione ma anche sotto quello della proprietà.

L'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000 infatti recita: "gli Enti Locali, anche in forma associata possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile.

Si rileva inoltre come stabilito dall'Autorità d'ambito che allo Schievenin Alto Trevigiano Srl non può essere riconosciuto alcun canone a fronte della concessione delle reti e degli impianti, ciò in quanto la normativa vigente prevede la concessione gratuita (combinato disposto degli art. 153 e 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

Schievenin Alto Trevigiano Srl è infatti una società *multi partecipata*, a totale partecipazione pubblica alla quale partecipano n. 54 Comuni.

La società non possiede alla data del 31.12.2013 proprie quote, né azioni o quote di società controllanti.

Numero di dipendenti: nessuno

La società non ha personale a seguito del trasferimento, attraverso la cessione di ramo d'azienda, di tutti i dipendenti alla società Alto Trevigiano Servizi Srl già dal 01.08.2008.

Numero degli amministratori: 3

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea dei Soci del 12.10.2010.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	**2012**	**2013**
11.163,00 euro	35.908,00 euro	10.814,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Schievenin Alto TrevigianoSrl:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
J) Immobilizzazioni	27.007.798,00	26.935.990,00	26.921.605,00

K) Attivo circolante	3.617.779,00	3.094.838,00	3.023.270,00
L) Ratei e risconti	9.458,00	1.609,00	440,00
Totale Attivo	**30.635.035,00**	**30.032.437,00**	**29.945.315,00**

Passivo	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**
K) Patrimonio netto	19.405.973,00	19.441.881,00	19.452.694,00
L) Fondi per rischi ed oneri	114.497,00	114.497,00	99.901,00
M) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
N) Debiti	1.536.850,00	898.614,00	815.260,00
O) Ratei e Risconti	9.577.715,00	9.577.445,00	9.577.460,00
Totale passivo	**30.635.035,00**	**30.032.437,00**	**29.945.315,00**

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	**31.12.2012**	**31.12.2013**
A) Valore della produzione	130.496,00	224.317,00	221.535,00
B) Costi di produzione	-156.515,00	-290.118,00	-233.237,00
Differenza	**-26.019,00**	**-65.801,00**	**-11.702,00**
C) Proventi e oneri finanziari	34.051,00	1.717,00	9.560,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	3.747,00	176.167,00	16.719,00
Risultato prima della imposte	**11.779,00**	**112.083,00**	**14.577,00**
Imposte	-616,00	-76.175,00	-3.763,00
Risultato d'esercizio	**11.163,00**	**35.908,00**	**10.814,00**

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

a) *Ai sensi della L.190/2014 i Comuni devono eliminare le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.*

La società Schievenin Alto Trevigiano Srl ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.
Tenuto conto che la ratio del comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dall'art. 14 del D.L. n. 269/2003 convertito con modifiche dalla legge n. 326/2003, è quella di far convergere la titolarità complessiva dei beni in capo ad un unico soggetto, è lecito ritenere che il legislatore ha voluto spingere i servizi pubblici locali verso il modello societario non solo sotto il profilo della gestione ma anche sotto quello della proprietà.
Infatti si sensi dell'art.113, 2° comma, del T.U.E.L. gli Enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici. Eccezione a tale principio è rappresentato dalla possibilità per gli enti locali, anche in forma associata, di conferire la proprietà delle degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile (art. 113 comma 13 del TUEL)
Si tratta quindi di una società a suo tempo costituita in conformità ad una specifica previsione normativa, per cui si ritiene non illegittima la valutazione di indispensabilità del mantenimento di tale partecipazione.

b) *I Comuni devono sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

La società non ha dipendenti.

c) I Comuni devono eliminare le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Non sussiste tale fattispecie. L'ente non partecipa ad altre società con oggetto analogo o similare;

d) I Comuni devono disporre l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica:

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

e) I Comuni devo contenere i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

È certamente complicato realizzare economie con riferimento alle partecipazioni minoritarie, come quella in esame: infatti, in base all'articolo 2380-bis del Codice civile, «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

E' necessario quindi che l'indirizzo di governance diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertata con gli altri soci attraverso una azione politica di coinvolgimento degli altri enti locali proprietari.

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa in merito:

- ai compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;
- contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
- controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni indirette risultanti in perdita.

Per completezza si rinvia inoltre alla nota assunta al protocollo comunale n. 3184 del 26/03/2015 della Schievenin Alto Trevigiano S.r.l depositata agli atti dell'Ufficio Finanziario.

Attualmente Schievenin Alto Trevigiano Srl detiene un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell'Alto Trevigiano la cui dismissione o attribuzione ai Comuni soci appare al momento di difficile realizzazione.

3.4 MOBILITA' DI MARCA S.p.a. (partecipata diretta)

Il Comune è socio con una quota di partecipazione del 0,13%.

La proprietà delle azioni deriva dalla originaria proprietà di una quota della società CTM S.p.a. il cui ramo d'azienda, che si occupava del trasporto pubblico locale T.L.P., venne conferito in MOM S.p.a., giusta delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 21/06/2012, acquisendo un valore corrispondente di azioni MOM.

In data 22/11/2013, con atto del notaio Viani di Treviso, si è perfezionata la fusione per incorporazione in MOM delle quattro società esercenti il trasporto pubblico locale della provincia di Treviso:

- Autoservizi La Marca spa

- ACIT Spa

- CTM spa

- ATM Spa

Il capitale sociale della società incorporata alla data di approvazione del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 1.268.598,90 suddiviso in 491.705 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,58.

Tale unificazione, attualmente a tutti gli effetti operante, ha permesso in primo luogo la risoluzione di alcune criticità per il raggiungimento di un buon risultato economico finanziario ed organizzativo del nuovo soggetto, e nello specifico:

- riorganizzare le linee di trasporto,

- armonizzazione dei contratti di secondo livello del personale dipendente,

- determinazione di un unico sistema tariffario provinciale,

- interoperabilità dei sistemi di bigliettazione automatica, riorganizzazione delle infrastrutture, Si è creato un unico centro per la gestione degli appalti / forniture e si provveduto alla unificazione delle officine e delle aree movimento ed amministrazione al fine ridurre i costi con le relative economie di scala.

L'ente di governo del bacino, che espleta le funzioni di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, tra cui l'affidamento ed il controllo del servizio, si è costituito con convenzione, stipulata in data 8.9.2014 ai sensi dell'art. 30 TUEL, tra la Provincia di Treviso e i comuni di Asolo, Montebelluna, Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano Veneto con delega difunzioni alla Provincia di Treviso.

La società è affidataria del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) per il bacino di Treviso, individuato dalla D.G.R.V. n. 2048 del19.11.2013. In data 12.11.2014 il nuovo ente di governo ha preso atto dell'avvenuta approvazione della convenzione da parte della Giunta Regionale del Veneto e della pienezza delle proprie attribuzioni dal 28.10.2014.

Il servizio di trasporto pubblico locale è servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica il cui oggetto riguarda lo svolgimento delle attività di trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonche' l'esercizio di attivita' ad esse ausiliarie

La MoM Spa è una società interamente pubblica costituita da 39 Amministrazioni, compresa la Provincia di Treviso.

Ha un capitale sociale di € 21.864.769.

Il valore della quota rapportata al Patrimonio netto al 31/12/2013 è di 77.444,00.

La società non ha ancora approvato il bilancio al 31.12.2014.

La MoM Spa non detiene partecipazioni in altre società.

Gli amministratori sono 3.

La società ha un numero medio di personale pari a 590 unità.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

a) *Ai sensi della L.190/2014 i Comuni devono eliminare le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.*

E' da intendersi servizio pubblico locale di rilevanza economica il trasporto pubblico locale I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

b) *I Comuni devono sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

Non sussiste tale fattispecie.

c) *I Comuni devono eliminare le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.*

La società svolge un'attività che può annoverarsi tra quelle indicate nel comma 611 della legge 190/2014 ai punti c) e d) quale attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, nel caso di specie dalla C.T.M. Servizi S.r.l., società partecipata dagli stessi comuni. E' indispensabile ricercare la fusione o internalizzazione delle funzioni manifestandosi anche il caso della possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica, in particolare tutte le potenziali attività della società possono essere utilmente svolte da MOM s.p.a., società che gestisce il servizio di trasporto pubblico di linea nella Provincia di Treviso, conferendo il ramo d'azienda di CTM S.r.l.

d) *I Comuni devono disporre l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.*

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

e) *I Comuni devono contenere i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

È certamente complicato realizzare economie con riferimento alle partecipazioni minoritarie, come quella in esame: infatti, in base all'articolo 2380-bis del Codice civile, «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».
E' necessario quindi che l'indirizzo di governance diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertata con gli altri soci attraverso una azione politica di coinvolgimento degli altri enti locali proprietari.
Il contenimento dei costi è comunque stato ottenuto mediante la riorganizzazione della struttura aziendale che ha interessato le modifiche del programma di esercizio, il contratto di 2° livello, le modifiche al sistema tariffario e la interoperabilità delle tecnologie.
In data 19 dicembre 2014 l'assemblea della società ha approvato il piano industriale 2015/2017 dove sono stati evidenziati gli impatti delle sinergie sul piano relativamente a recuperi circa le manutenzioni, gli affitti, i costi societari, costi fissi di chiusura uffici il personale e gli acquisti.

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

- ai compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;

- contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

- controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni indirette risultanti in perdita.

Per completezza si rinvia inoltre alla nota assunta al protocollo comunale n. 3105 del 25/03/2015 della M.O.M, nonché n. 3234 del 27/03/2015 della CTM SERVIZI depositata agli atti dell'Ufficio Finanziario.

3.5 C.T.M. Servizi S.r.l. (partecipata diretta)

Il Comune è socio con una quota di partecipazione del 2,24%.

La società C.T.M. Servizi S.r.l. nasce a seguito della deliberazione del Consiglio di Gestione (a ciò autorizzato dalla legge e dallo statuto sociale) del 17 dicembre 2014, ai rogiti del Notaio dott. Francesco Imparato di Asolo, repertorio n. 140.086, che ha disposto la scissione di CTM Servizi S.p.a. in CTM Servizi S.r.l., destinata ad operare nel campo del trasporto pubblico e MARCA RISCOSSIONI S.p.a., che si prevedeva potesse operare nel campo delle riscossioni dei tributi locali. La scissione è stata prevista in forma proporzionale, in modo che nelle due società risultanti dalla scissione, ciascun socio detiene la medesima percentuale di capitale sociale posseduta nella società scissa. L'atto di scissione, con la formale realizzazione dell'operazione sopra descritta, è stato stipulato in data 19 febbraio 2015.

CTM Servizi srl è una società partecipata da soli Comuni, precisamente:

Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Fonte, Castello di Godego, Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Loria, Paderno del Grappa, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Vedelago.

Lo scopo sociale è "la realizzazione e la gestione di servizi pubblici affidati dagli enti locali soci" fra cui, il principale il trasporto scolastico; CTM Servizi S.p.a. attualmente svolge un servizio di trasporto scolastico per sette Amministrazioni Comunali, tutti i servizi sono stati affidati in house providing. La massa critica raggiunta non consente di arrivare al punto di pareggio.

La società ha 18 dipendenti a tempo determinato, tutti autisti, e zero dipendenti a tempo indeterminato.

E' amministrata da un amministratore unico.

CTM SERVIZI S.r.l. svolge un'attività che può annoverarsi tra quelle indicate nel comma 611 della legge 190/2014 ai punti c) e d). Infatti può essere considerata società che svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Nel caso in esame i 15 soci di CTM Servizi sono anche soci di MOM Spa e quindi si ritiene indispensabile ricercare la fusione o internalizzazione delle funzioni manifestandosi anche il caso della possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

a) *Ai sensi della L.190/2014 i Comuni devono eliminare le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.*

La società svolge un'attività che può annoverarsi tra quelle indicate nel comma 611 della legge 190/2014 ai punti c) e d) quale attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, nel caso di specie dalla MOM MOM Spa, società partecipata dagli stessi comuni.
e indispensabile ricercare la fusione o internalizzazione delle funzioni manifestandosi anche il caso della possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica, in particolare tutte le potenziali attività della società possono essere utilmente svolte da MOM s.p.a., società che gestisce il servizio di trasporto pubblico di linea nella Provincia di Treviso ed alla quale venne conferito quello specifico ramo d'azienda di CTM s.p.a.
E' già stata votata all'unanimità dall'Assemblea dei soci, rappresentanti l'82% del capitale, l'ipotesi di fusione per incorporazione con MoM spa e successiva liquidazione della CTM Srl, conferendo all'Amministratore unico mandato di trattare con la Mom spa l'ipotesi di fusione prospettata.
La soluzione che si prospetta quindi, al fine di ridurre le partecipazioni per l'Amministrazione, è la fusione per incorporazione in MOM con le seguenti procedure tecniche indicate nella stessa relazione societaria depositata agli atti PROT. 3234 DEL 27/03/2015, della quale si riporta il contenuto integralmente:

- *Ricercare da subito la procedura semplificata. Soluzione che pare non praticabile. Infatti per le fusioni per incorporazione di società interamente possedute ovvero di società possedute al 90% gli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile dispongono importanti semplificazioni procedurali in deroga alla disciplina ordinaria. Occorrerebbe, per accedere a queste forme di procedura che tutti (o almeno il 90% in termini di capitale sociale) i soci di CTM Servizi S.p.a. avessero ceduto le loro azioni a MOM;*

- *È invece necessario, nel caso che ci occupa, procedere invece ad una operazione di conferimento della società CTM Servizi S.r.l. in MOM, previa valutazione tecnica sul valore delle partecipazioni delle amministrazioni socie ai sensi dell'articolo 2343 del C.C.*

- *Si realizza così un procedimento di aggregazione, mediante il quale il patrimonio di CTM Servizi S.r.l. confluisce nel patrimonio di MOM, con un aumento di capitale di MOM. L'operazione è del tutto analoga a quella realizzata a suo tempo con il procedimento di fusione in MOM delle società di TPL della provincia. Gli attuali soci di CTM Servizi, vedranno pertanto aumentare (anche se di poco) la loro quota di partecipazione in MOM.*

- *In proposito gli organi amministrativi delle società partecipanti alla operazione di aumento del capitale sociale (CTM Servizi S.r.l. e MOM) devono far predisporre da un perito indipendente la valutazione del valore economico reciproco del patrimonio delle due società, in modo da precisare il rapporto congruo di aumento del capitale sociale di MOM da assegnare ai (vecchi) soci di CTM Servizi S.r.l.;*

- *Una volta predisposte le perizie di cui al punto precedente, l'assemblea straordinaria di CTM Servizi S.r.l. delibererà l'operazione di conferimento sopra delineata conferendo mandato a un rappresentante di partecipare all'assemblea straordinaria di MOM che delibererà l'aumento del suo capitale sociale mediante assegnazione di azioni nuove a CTM Servizi S.r.l.;*

- *CTM Servizi S.r.l., a quel punto, non avendo più l'azienda procederà allo scioglimento mediante liquidazione con assemblea straordinaria; liquidazione molto semplice che vedrà semplicemente l'assegnazione delle nuove azioni di MOM ai suoi soci e quindi verrà cancellata;*

- *Per quanto concerne la continuità dei servizi allo stato affidati a CTM Servizi, sia mediante procedura competitiva, sia m mediante affidamento diretto, il comma 609 della legge di stabilità n. 190/2014 sopra citata precisa che "L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste.". Pertanto, viene legislativamente garantita la continuità dei servizi svolti a favore dei Comuni soci;*

- *Si può ipotizzare che tutte le operazioni prima descritte possano concludersi entro il mese di luglio 2015;*

- *...*

- *Quindi concludendo la relazione, si ritiene che le procedure messe in atto dall'Amministrazione Comunale e, ricordiamo, interessanti CTM SERVIZI ramo trasporti fusione per incorporazione in MOM ai sensi del comma 611 – punti c) e d) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014".*

b) *I Comuni devono sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

Non sussiste tale fattispecie per CTM Srl

c) *I Comuni devono eliminare le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.*

Il Comune di Fonte ha una partecipazione in MoM Spa che svolge attività di trasporto sia pure con una compagine di soci pubblici molto più ampia rispetto al bacino di utenza dei soci della società analizzata.

Quindi è possibile che:

- tutte le potenziali attività della società possono essere utilmente svolte da MoM Spa, altra società partecipata dal Comune;

- è possibile l'aggregazione con altre società partecipate dal Comune in particolar modo con MOM s.p.a. che gestisce il servizio di trasporto pubblico di linea nella Provincia di Treviso ed alla quale venne conferito quello

specifico ramo d'azienda di CTM s.p.a. L'aggregazione sarebbe logica e semplice in quanto non comporterebbe esborsi di denaro ma unicamente ricalcoli di quote;

d) *I Comuni devono disporre l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.*

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

e) *I Comuni devono contenere i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

L'operazione di fusione produrrà un risparmio di spesa conseguente alla riduzione della remunerazione degli organi di amministrazione, consulenza e controllo di gestione e del consiglio di gestione e sorveglianza, nonché dell'organo di revisione. Vengono comunque realizzate anche riduzioni di altri costi di carattere gestionale nel senso che l'unificazione delle società che esercitano servizi pubblici locali di trasporto permettono una riorganizzazione della gestione e una ottimizzazione dell'impiego del materiale rotabile (scuolabus). Una importante riduzione dei costi si otterrà nella voce "manutenzioni" degli automezzi, ora elemento di costo molto rilevante nella società CTM Servizi (circa € 70.000), ricorrendo all'officina centralizzata di MOM a Treviso, anziché dover ricorrere a officine private sul territorio.

La quantificazione ulteriore di tali recuperi potrà essere precisamente quantificata dopo la fusione e la liquidazione delle partecipazioni e comunque rendicontato entro il 31 marzo 2016.

Nel caso in cui questo non avvenga il comune intende considerare anche la cessione delle propria quota di partecipazione.

Per completezza si rinvia inoltre alla nota assunta al protocollo comunale n. 3234 del 27/03/2015 della CTM Servizi S.r.l depositata agli atti dell'Ufficio Finanziario.

3.6 Marca Riscossioni S.p.a. (partecipata diretta)

Il Comune è socio con una quota di partecipazione del 2,24 %.

Per quanto riguarda la costituzione della società si richiama integralmente quanto sopra descritto per la società C.T.M. Servizi S.r.l., richiamando integralmente la relazione tecnica della CTM Servizi S.r.l. depositata agli atti dell'Ufficio Finanziario, nota prot. 3234 del 27/03/2015.
La società MARCA RISCOSSIONI S.p.a. è sorta dalla scissione in considerazione dei recentissimi sviluppi inerenti all'obbligo delle amministrazioni comunali di dotarsi di strumenti diversi da Equitalia.
Tuttavia la soluzione prospettata di diventare società di riscossione delle amministrazioni socie non è decollata per scelte politiche delle Amministrazioni degli Enti locali proprietari ed il Consiglio di sorveglianza della società ha già **preso atto della mancanza di interesse dai Comuni soci ad utilizzare la società per la riscossione dei tributi locali; pertanto attualmente non ha nessun dipendente e non opera per nessuna amministrazione in campo delle riscossioni.**

Per Marca riscossione spa l'oggetto sociale riguarda la gestione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province, regioni ed altri soggetti pubblici locali, gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi.

Marca riscossioni s.p.a. è una società interamente pubblica costituita da 15 Comuni.

Ha sede legale e operativa a Castelfranco Veneto (TV) in Via Vittorio Veneto,13

Ha un capitale sociale di € 1.132.000,00.

Il Comune di Fonte detiene una quota di partecipazione dello 2,24%.

Il valore della quota rapportata al Patrimonio netto è di 67.580,40.

Non ha nessun dipendente e non opera per nessuna amministrazione in campo delle riscossioni

Numero di Amministratori in carica: 3

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Si richiama integralmente la relazione tecnica della CTM Servizi S.r.l. depositata agli atti dell'Ufficio Finanziario, nota prot. 3234 del 27/03/2015, con la quale sono state evidenziate le seguenti misure di razionalizzazione:

a) *Ai sensi della L.190/2014 i Comuni devono eliminare le società e le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.*

MARCA RISCOSSIONI S.p.a: si tratta di un c.d. società pubblica "strumentale", viste con sfavore dalla recente normativa in un ottica di spending rewiew.

MARCA RISCOSSIONI, sorta in considerazione dei recentissimi sviluppi inerenti all'obbligo delle amministrazioni comunali di dotarsi di strumenti diversi da Equitalia e considerata, al momento della redazione della presente relazione, che una soluzione prospettata di diventare società di riscossione delle amministrazioni socie non è andata in porto, non resta che PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE. Le procedure di liquidazione sono contenute negli artt. 2484 e seguenti del codice civile. ***LA LIQUIDAZIONE*** *di cui trattasi trova fondamento nel punto 2) del primo comma predetto articolo 2484: "... sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ...". Occorre quindi con un atto deliberativo dell'assemblea straordinaria, come previsto dall'articolo 38 dello statuto sociale, nominando il(i) liquidatore(i), "fissandone il numero, i compensi ed i poteri". Praticamente con la nomina dei liquidatori e l'iscrizione degli stessi al registro delle imprese, di fatto gli amministratori cessano dalla loro carica. Si ritiene che rimanga invece in carica il Consiglio di Sorveglianza.*

I liquidatori devono adempiere ai loro doveri, mettere in atto tutte le operazioni di liquidazione e redigere il bilancio finale. Nel caso della società MARCA RISCOSSIONI la liquidazione appare alquanto semplice, annoverando la stessa poche voci patrimoniali e ben individuabili.

La società è di nuovissima costituzione e in pratica annovera nell'attivo patrimoniale minime voci;

b) *I Comuni devono sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

MARCA RISCOSSIONI Spa non ha dipendenti non opera per nessuna amministrazione in campo delle riscossioni

c) *I Comuni devono eliminare le partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.*

Non sussiste la fattispecie

d) *I Comuni devono disporre l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*

La Società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

e) *I Comuni devono contenere i costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

L'operazione di liquidazione produrrà un risparmio di spesa conseguente nella riduzione della remunerazione degli organi di amministrazione, consulenza e controllo di gestione e del consiglio di gestione e sorveglianza, nonché dell'organo di revisione.

Per quanto riguarda la MARCA RISCOSSIONI S.p.a. e' già stata votata all'unanimità dall'Assemblea dei soci, rappresentanti l'82% del capitale, l'ipotesi di confluenza anche di Marca riscossioni in MoM spa, conferendo all'Amministratore unico di CTM Srl mandato di trattare con la Mom spa l'ipotesi prospettata. E' allo studio una ipotesi di liquidazione ai sensi dell'art. 2484 del codice civile punto 2 (per questioni fiscali), finalizzata alla confluenza e di Marca riscossioni in MoM spa.

E' allo studio una ipotesi di liquidazione ai sensi dell'art. 2484 del codice civile punto 2 (per questioni fiscali), finalizzata alla confluenza e di Marca riscossioni in MoM spa.

Dalla relazione tecnica si evince che la procedura di liquidazione possa completarsi entro dicembre 2015, nel caso in cui questo non avvenga il comune intende considerare anche la cessione delle propria quota di partecipazione.

A questo riguardo l'Amministrazione intende dare concreta attuazione alla previsione legislativa, avvalendosi delle forme e delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

3.7 GAL dell'Alta Marca Trevigiana (partecipata diretta)

GAL dell'Alta Marca Trevigiana con una quota di partecipazione dello 1,36% il cui oggetto sociale è l'attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio in particolare:

- Agenzia di Sviluppo Locale al fine di supportare gli attori di sviluppo pubblici e privati del territorio nella conoscenza e concretizzazione di opportunità di sviluppo;
- l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati.

Per completezza si rinvia alla nota assunta al protocollo comunale n. 3120 del 25/03/2015 del G.A.L. depositata agli atti dell'Ufficio Finanziario.

FONTE, 30/03/2015

IL SINDACO
Ing. Massimo Tondi

IL SEGRETARIO COMUNALE
in merito al contenuto normativo
Antonella Bergamin

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
in merito al contenuto finanziario
Francesca Marsango